

## DE IURE CONDENDO PRO VITTIME DI REATO

Facendo seguito alla istituzione presso l'Unimeier di Milano del "Centro di supporto alle vittime di reato" questo scritto – lungi dall'essere esaustivo sulle innumerevoli e complesse situazioni fattuali e giuridiche – si propone di implementare il progetto ed avviare una riflessione organica su alcune questioni di massima importanza sociale e giuridica. Le vittime di reato (tecnicamente persone offese dal reato) sono state sovente ignorate o, quantomeno, scarsamente considerate nel sistema giuridico italiano, posto che la figura su cui si incentra l'attenzione è l'autore del reato.

### 1. Vittime nel processo penale.

La prima e più importante tutela di cui possono giovare i soggetti che hanno patito un reato è, generalmente, quella offerta dalla legge penale e penal-processuale.

La persona offesa è titolare di diritti e facoltà durante tutto il procedimento penale (indagini preliminari), con possibilità di nominare un difensore. Si tratta, a ben vedere, di una facoltà poiché essa potrebbe esercitarli personalmente, sebbene appare difficile che un *quisque de populo* abbia le competenze tecnico-giuridiche per poterli effettivamente esercitare direttamente.

Fra le facoltà attribuite si trova quella di presentare memorie, di presentare richieste volte a sollecitare determinati atti (ad esempio la richiesta al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio, l'opposizione alla richiesta di archiviazione, di proporre impugnazione, di presentare elementi di prova).

La situazione, nel corso dell'udienza preliminare, ossia dopo che il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale, si modifica *in peius* per la persona offesa, la quale viene relegata in una posizione marginale.

Nella fase dibattimentale, infine, il ruolo della persona offesa è ridotto a mera comparsa, a meno che non decida di costituirsi parte civile al fine di far valere, però, una mera pretesa risarcitoria.

### 2. Vittime in condizioni di minorata difesa (minorenni).

Aspetto di grande rilevanza assume la persona offesa minorenni: tralasciando le argomentazioni sulle modalità di esercizio dei diritti e facoltà menzionate, si deve porre l'attenzione su un aspetto di fondamentale importanza, vale a dire le modalità di acquisizione delle dichiarazioni da parte dello stesso.

Ciò perché, spesso, si assiste a modalità solo "formalmente protette", stante l'assoluta incapacità dei magistrati requirenti e della polizia giudiziaria di instaurare un corretto approccio con i minorenni, sebbene alla presenza di psicologi e sociologi.

Invero, in tali casi si assiste ad una doppia offesa al minorenni, prima vittima del reato e poi di quegli operatori che da quell'illecito dovrebbero tutelarla.

### 3. Risarcimento del danno delle vittime di reato.

Al di là degli istituti di nuovo conio relativi alla c.d. giustizia riparativa, giova evidenziare come l'effettivo ristoro nei confronti della vittima sia rimasto, nel corso degli anni, una mera dichiarazione d'intenti.

Dalla analisi delle quotidiane esperienze maturate nelle aule di giustizia è possibile affermare che l'applicazione concreta dell'art. 185 c.p. sia pressoché un sogno: al di là della circostanza sopra menzionata della costituzione della persona offesa quale parte civile come condizione necessaria per il ristoro economico in sede penale, risulta quasi unanimemente riconosciuto il principio, nella prassi dei magistrati, della non risarcibilità del danno in sede penale.

Si assiste, infatti, tranne sporadiche eccezioni in cui si riconosce una “provvisoria”, a pronunce di condanna dell'imputato con “risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede”, quasi a voler dire che la giustizia civile e quella penale operano a compartimenti stagni.

Ma v'è una ulteriore problematica, forse ancora più grave della precedente: cosa accade se l'imputato non è solvibile? Sotto questo aspetto, viene in considerazione il disposto del punto 6 della Direttiva comunitaria n. 80 del 2004 secondo cui «le vittime di reato nell'Unione europea dovrebbero avere il diritto di ottenere un indennizzo equo e adeguato per lesioni subite, indipendentemente dal luogo della Comunità europea in cui il reato è stato commesso».

Invero, appare conclamato l'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari, nella misura in cui sono previste solo in alcuni casi, da singole leggi speciali, forme di indennizzo o di sostegno finanziario a vario titolo a favore di particolari categorie di vittime del reato, mancando una tutela normativa di *tutte* le vittime del reato.

#### **4. Centri di sostegno e vittime.**

In una prospettiva di modernizzazione della tutela delle persone offese da determinati tipi di reato, ci si è resi conto che la vittima del reato può avere necessità di assistenza non solo di tipo materiale ma anche emotiva e psicologica.

A differenza di realtà straniere (su tutte si veda l'esperienza britannica), in Italia non esiste un Ente preposto alla tutela delle vittime di reato ma sono presenti singole realtà di associazionismo per determinate tipologie di reato (si pensi alle vittime della strada, alle vittime di usura, alle vittime da reati contro la persona): ciò rappresenta un grosso limite all'effettività della tutela, sia poiché si tratta molto spesso di centri di interesse economico (scopo lucrativo) sia perché così facendo si va incontro a disomogeneità nel trattamento delle vittime in casi analoghi.

Opportuno sarebbe la istituzione di un Centro Unico Nazionale per le vittime di reato, con sottosezioni regionali gestite dal Ministero in ragione delle diverse tipologie di reato.

Ma al netto di tale, forse utopistica, idea, appare opportuna una puntuale ed approfondita preparazione degli operatori di tali Centri, posto che spesso, pur nella inconsapevolezza e nella assoluta buona fede, essi provocano più danni che benefici.

Il personale dei Centri dovrebbe pertanto avere competenze con riferimento ad una pluralità di ambiti, da quello della giustizia penale e civile a quello criminologico e vittimologico, dalla psicologia dell'emergenza al *counselling*, sino ad avere cognizioni spendibili rispetto alle modalità più efficaci di relazione con i servizi sul territorio.

Primaria è dunque la questione degli operatori e della loro formazione, richiamata anche dalla normativa europea.

#### **5. Inappropriatezza della legislazione (codice rosso) e obbligo di sensibilizzazione.**

Tralasciando per ora le considerazioni sulla inappropriatezza degli interventi legislativi, frutto di un'onda emotiva popolare che mal si concilia con effettività di tutela delle vittime, si ritiene assolutamente indispensabile procedere ad un'opera di promozione e diffusione delle esperienze di talune tipologie di vittime di reato.

Si assiste, infatti, ad una ritrosia da parte delle vittime a denunciare i fatti, vuoi per paura di ritorsioni (si pensi all'usura), vuoi per vergogna o retaggio culturale (si pensi alla violenza domestica o alla violenza sulle donne).

Prof. Dott. Cosimo Loré  
Avv. Pietro Mazzocchi  
Dott. Barbara Mezzano  
Avv. Alessandro Passaro  
Prof. Avv. Carlo Taormina